Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CIRAOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SERIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARIO SERIO

Seduta del 16/03/2018

FATTO

Il ricorrente espone e lamenta che l'intermediario abbia in due occasioni (maggio 2016 e febbraio 2017) omesso di levare protesto in relazione a due titoli cambiari, emessi a beneficio dello stesso ricorrente e tratti su un conto corrente intrattenuto presso l'istituto resistente dall'identico debitore, adducendo la formula "Piazza non servita", ciò che gli aveva causato un generico danno, di cui chiede il risarcimento, successivamente precisato, sia sotto l'aspetto patrimoniale, sia sotto quello non patrimoniale in sede di memoria di replica ,nell'ammontare globale di un quarto di quello dei due effetti, a loro volta dell'importo di 10.504,53 euro.
L'intermediario difende in memoria la legittimità del proprio operato, nel senso della mancanza o indisponibilità nel luogo di presentazione dei titoli dei soggetti qualificati a levare il protesto, pur vanamente cercati e contesta la sussistenza del danno lamentato dal ricorrente.

DIRITTO

Il ricorso è privo di fondamento e si presta ad un agevole rigetto.
Ed invero, va considerato che la domanda originariamente proposta in ricorso (l'unica che, come subito si dirà, possa essere presa in considerazione) circoscrive le ragioni dell'ipotetico danno ad una generica perdita di chance correlata alla mancata levata del

protesto, sulla cui legittimità non è, come apparirà chiaro, necessario che il Collegio espressamente si pronunci) alla semplice perdita di chance, prospettata in modo talmente vago e generico da non offrire nemmeno la possibilità di coglierne la eventuale concretizzazione, tale di certo non potendosi considerare l'astratto riferimento all'effetto di coazione psicologica ad adempiere che avrebbe potuto produrre, nei confronti di soggetto giuridico in incontroversa difficoltà economica, l'eventuale protesto.
È vero che la domanda risarcitoria si specifica in sede di memoria di replica e per la prima volta. Ma proprio il radicale ampliamento (esteso alla sfera patrimoniale e non patrimoniale) dell'originaria ed imprecisata domanda risarcitoria la rende inammissibile per l'indubitabile novità, preclusa dalle disposizioni ABF (Sezione VI par.1 comma 1).
Pur di fronte ad una domanda, come prima illustrato, inaccoglibile, incombe al Collegio il compito, coerente con le complessive finalità del procedimento arbitrale proprio dell'ABF, di rilevare come il generale comportamento dell'intermediario si sia rivelato del tutto inadeguato, anche da punto di vista organizzativo, a far fronte alla pregiudizievole situazione sofferta dal ricorrente e sostanzialmente rimasta sprovvista di misure che secondo ordinari criteri di diligenza ben avrebbero potuto essere utilmente adottate.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI